

## proposta di legge n. 409

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Comi, Badiali, Camela, Eusebi, Pieroni, Perazzoli

*presentata in data 23 aprile 2014*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 36 “DISCIPLINA  
DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26  
‘RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE’”

---

Signori Consiglieri,

l'articolo 4 (Norme transitorie e abrogazione) della legge regionale 11 novembre 2013, n. 36 pubblicata sul BURM 21 novembre 2013, n. 90), recante: "Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale", ha stabilito, al comma 2, che "Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), limitatamente alle strutture di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2000, comprensivo dei punti prelievo esterni, e alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale medesima."

Per effetto dei richiami normativi, la sospensione disposta dall'articolo 4 della l.r. 36/2013 riguarda le seguenti strutture: quelle che svolgono attività di medicina di laboratorio, comprensivo dei punti prelievo esterni (previste al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2000) e le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, (previste dalla lettera d) ed ulteriormente specificate, nei numeri da 1 a 6, dello stesso comma 1 dell'articolo 5).

La verifica di compatibilità di cui all'articolo 7 prevede, al comma 1, che "i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare o trasferire una struttura, di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano, al Comune la richiesta di concessione o autorizzazione edilizia e di autorizzazione alla realizzazione della struttura... *omissis*"

La disposizione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il 22 novembre 2013 e, pertanto, i sei mesi della sospensione disposta scadranno il prossimo 22 maggio, senza che sia stata completata, per alcuna delle due tipologie oggetto della sospensione stessa, la redazione del piano del fabbisogno.

Ciò comporta la necessità urgente di formulare una proposta di modifica normativa che disponga un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, in attesa appunto di completamento dei piani del fabbisogno per le indicate tipologie di strutture.

Al riguardo va dato atto che per quanto riguarda le strutture sanitarie e socio sanitarie di cui alla lettera d) dell'articolo 5 si tratta soltanto di completare e mettere a punto un piano già abbozzato.

Per quanto riguarda invece i laboratori, in seguito alla recente riorganizzazione delle strutture regionali in materia di sanità è stato dato impulso agli uffici competenti per una rapida elaborazione del piano del fabbisogno, comprensivo anche dei punti di prelievo.

Nel contempo si ravvisa la necessità di prendere atto che la formulazione letterale della medesima norma transitoria ha comportato un'applicazione della norma stessa eccessivamente restrittiva, andando di fatto ad impedire l'operatività di quelle strutture già esistenti che chiedevano il solo trasferimento della medesima struttura senza ampliamenti strutturali e/o di posti letto.

Il richiamo, contenuto nella norma transitoria, all'articolo 7 della l.r. 20/2000 tout court, senza alcuna specificazione limitativa, ha investito infatti "realizzazioni, ampliamenti, trasformazioni e trasferimenti" delle strutture da parte dei soggetti pubblici e privati che ne ravvisassero la necessità.

L'interpretazione data sinora dagli uffici è senz'altro legittima alla luce della riferita formulazione letterale, ma l'occasione della ulteriore proroga da apportare con modifica legislativa può consentire una riformulazione della norma più aderente allo spirito ed alla finalità della stessa originaria previsione dell'articolo 4 della l.r. 36/2013, la quale, legando la sospensione delle autorizzazioni alla preventiva definizione di piano del fabbisogno intendeva riferirsi evidentemente a tutto ciò che va ad aggiungersi ad un assetto esistente ampliandolo in maniera significativa e, come tale, richiede l'esistenza di un parametro per l'espressione del giudizio di compatibilità richiesto dalla normativa regionale.

La proposta si compone di un unico articolo, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 36.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 36/2013)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 36 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale"), è sostituito dal seguente:

"2. Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) per le strutture di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2000, comprensive dei punti prelievo esterni, nonché per le strutture di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale medesima, limitatamente alle richieste che comportano nuovi posti letto, incremento di posti letto già autorizzati, modifiche di funzioni già autorizzate, ovvero trasferimenti della struttura al di fuori del territorio comunale in cui insiste."